

TITOLO I

Denominazione - Sede

Art. 1 – È costituita con sede legale a Pordenone in Via Zara 37/A un'associazione sportiva dilettantistica, ricreativa, culturale e di promozione sociale, disciplinata dagli art. 36 e segg. Cod. Civ., che assume la denominazione di Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) “LA SORGENTE” - Per lo sviluppo dei potenziali Umani.

Ha natura di ente associativo come regolato dal D.Lgs. 460/97 e successive integrazioni e modificazioni, ed è un'associazione di promozione sociale ai sensi della legge 383/2000.

L'associazione, pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale ed organizzativa, aderisce all'A.I.C.S. – Associazione Italiana Cultura Sport -, Ente di promozione Sociale iscritto al Registro Nazionale, Ente di promozione Sportiva riconosciuto dal CONI ed Ente a finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero degli Interni con decreto del 22.10.1975 n. 10.13014/12000, accettandone lo statuto e ne adotta la tessera nazionale quale tessera sociale ed impegnandosi a conformare il proprio statuto alle norme e alle direttive del CONI e dell' AICS.

E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria.

L'Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie, succursali, uffici, sia permanenti che temporanei per la migliore organizzazione delle attività sul territorio e per la raccolta delle domande di adesione alle singole iniziative.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

Art. 2 - L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

L'associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dal presente statuto. L'associazione può gestire strutture sociali e svolgere attività nei settori sportivo dilettantistico, artistico, culturale, musicale, ambientale, editoriale, ricreativo e assistenziale senza finalità di lucro.

L'Associazione opera affinché i soci attraverso le discipline elencate all'art. 3 possano acquisire delle conoscenze per poter migliorare la salute e la qualità della vita in tutte le sue forme nella più completa autonomia, autodeterminazione, e consapevolezza psicofisica per tendere ad una piena espressione dei potenziali umani.

Il nostro obiettivo è di proporre e diffondere una cultura che favorisca tra le persone associate dei cambiamenti, per migliorarne: la qualità dello stile di vita, la qualità del rapporto con se stessi e con le altre persone nella società, nel rispetto del pianeta e della vita attorno a noi, in tutte le sue manifestazioni di cui l'uomo possa sentirsi parte integrante.

Art. 3 - L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare l'attività sportiva e associativa, è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell'elettività e gratuità delle cariche associative.

L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi associativi, può avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi, potrà erogare compensi, premi, indennità e rimborsi forfettari conformemente alla legislazione vigente.

Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 2 l'Associazione potrà operare nei seguenti ambiti di attività:

a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche (in particolare promuove la diffusione e la sperimentazione di discipline volte a ristabilire il benessere psicofisico ed a favorire il miglioramento della qualità della vita tramite attività individuali e di gruppo quali lo Yoga, il Tai-chi Quan, la Biodanza, il Pilates, la Bioenergetica, la Danza in genere, le Arti Marziali in genere, l'antiginnastica, la ginnastica dolce, lo Shiatsu, la meditazione, il Reiki, tecniche di massaggio ed altre attività affini)

- b) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive *nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali*;
- c) in qualità di attività propedeutiche a quelle precedentemente elencate al comma a), l'Associazione Sportiva promuoverà tra i propri associati tecniche e discipline: bionaturali, bioenergetiche, di massaggio e manipolazione corporea ed energetica non terapeutiche, di Naturopatia, di Educazione alimentare, di Counselling olistico;
- d) gestire immobili e impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive, di vario genere;
- e) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- f) partecipare attivamente all'approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale;
- g) gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico-professionale, qualificazione, perfezionamento e coordinamento per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive anche in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati;
- h) l'Associazione mediante specifiche deliberazioni, potrà: attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici o privati per gestire sia le attività espresse nell'articolo 3 dello Statuto, sia per gestire impianti sportivi ed eventuali aree di verde pubblico o attrezzato annesse; collaborare infine con altri enti per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative sportive;
- i) Promuovere la pubblicazione e la diffusione di documentazione, avvalendosi anche di mezzi audiovisivi;
- j) organizzare attività ricreative, ludiche, culturali, artistiche, di turismo e/o solidarietà sociale a favore di un miglior utilizzo del tempo libero dei soci.

Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

promuovere e gestire iniziative, servizi, attività culturali, sportive, ricreative atte a soddisfare le esigenze dei soci, anche organizzando un servizio interno di somministrazione di bevande e alimenti in favore esclusivo dei soli associati e degli aderenti ad altre associazioni che appartengano alle stesse organizzazioni nazionali di riferimento e uno spaccio interno per vendita di prodotti inerenti alle attività associative, anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative;

effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;

esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti; svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

TITOLO III

Soci

Art. 4 - Il numero dei soci è illimitato; all'associazione possono aderire tutti i cittadini e stranieri di ambo i sessi. Fino al compimento del 14 anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. Il diritto di voto viene esercitato dal 18 anno di età. Tutti gli associati hanno eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

Art. 5 - Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione all'associazione con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, e residenza;

2) dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del legale rappresentante dell'associazione o da altra persona da lui delegata anche verbalmente, valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda.

L'accettazione, comunicata all'interessato e seguita dall'iscrizione a libro soci, dà diritto immediato

a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di “socio”. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione.

Art. 6 - Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti del circolo, entro i 30 giorni successivi all’iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.

In questo caso l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva il Collegio dei Probiviri dell’Associazione, o in mancanza di questo, l’Assemblea dei soci alla prima convocazione.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Art.7 - Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:

- 1) frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall’Associazione.*
- 2) prendere parte alle competizioni sportive promosse dall’Associazione e da altri Enti sotto i nostri colori sociali.*
- 3) partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall’Associazione;*
- 4) intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo;*
- 5) partecipare con il proprio voto alla delibera dell’Assemblea, purché in regola con la qualifica di socio;*
- 6) di esercitare il diritto di voto per l’elezione del Consiglio Direttivo;*
- 7) essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità;*
- 8) esercitare il diritto di voto per le modifiche e l’approvazione dello Statuto Sociale.*

I soci con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell’Associazione.

Art. 8 - I soci sono tenuti:

- 1) al puntuale pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo*
- 2) al puntuale pagamento della quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici.*
- 3) alla osservanza dello Statuto, delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sportiva, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.*

Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso.

La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte, e non verrà rimborsata né al socio dimissionario, né al socio radiato.

TITOLO IV

Recesso - Esclusione

Art. 9 - Il socio cessa di far parte dell’associazione:

- a) per dimissioni;*
- b) per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;*
- c) per inosservanza del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;*
- d) per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all’associazione o dimostri di non condividere più le finalità dell’associazione;*

- e) *per radiazione;*
- f) *per decesso.*

Art. 10 - Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'art.9 e devono essere motivate.

TITOLO V

Fondo comune

Art. 11 - *Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:*

- 1) *da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;*
- 2) *da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi effettuati da soci, da privati o da Enti;*
- 3) *da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.*

Le entrate dell'associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

- 1) *dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;*
- 2) *dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;*
- 3) *da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;*
- 4) *dagli introiti derivanti dalla gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai soci, dalla vendita ai soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva, nonché da eventuali sponsorizzazioni e pubblicità o altra attività di carattere commerciale che l'associazione pone in essere al fine di autofinanziamento.*

Il fondo comune costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve, e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, in ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Art. 12 - Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Esercizio sociale

Art. 13 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. *Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.*

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

Art. 14 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Assemblee

Art. 15 - *L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell'ambito della stessa assemblea. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.*

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e dove si svolgono le attività almeno *venti* giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. *La seconda convocazione può aver luogo anche mezz'ora dopo la prima.*

L'avviso della convocazione *può essere* altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail, o telegramma, e/o con altro mezzo ritenuto utile

Art. 16 - L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 17 - *L'assemblea straordinaria è convocata:*

- *tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;*
- *allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei soci.*
- *allorché ne facciano richiesta i due probiviri nominati ai sensi dello statuto per provvedere all'elezione del terzo probiviro.*

L'Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Essa delibera sullo scioglimento dell'associazione, sulle modifiche allo statuto, su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo

Art. 18 –

In prima convocazione l'Assemblea - ordinaria e straordinaria -, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l'Assemblea - ordinaria e straordinaria -, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle Assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 19 - Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50 %, dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione, e che è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti è sufficiente il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Art. 20 - Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci.

Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.

Art. 21 - L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e un Segretario nominati dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Consiglio Direttivo

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ed un massimo di 7 consiglieri eletti fra i soci, e dura in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. E' fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell'associazione di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva

Art. 22 - Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dal circolo per il conseguimento dei propri fini sociali (attività culturale, sportiva, turistica, ecc.).

E' riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno eventualmente rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico o eventuali compensi per prestazioni lavorative.

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 4 mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:

- a) quando l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario consuntivo;*
- b) quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di tre.*

Art. 24 - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può ricorrere allo strumento della cooptazione nei confronti di altri associati, che rimangono in carica fino alla successiva assemblea elettiva, ma senza diritto di voto.

Presidente

Art. 25 - Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e,

previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 20 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente può svolgere su mandato del Consiglio Direttivo anche le mansioni di Segretario e Cassiere.

Art. 26 – Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII

Scioglimento

Art. 27 - In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determina la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione.

Art. 28 - Lo scioglimento dell'Associazione, può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/5 degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Norma finale

Art. 29 - Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra gli organi e l'associazione, tra i componenti degli organi dell'associazione sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da designarsi tra i soci con le seguenti modalità.

Due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà eletto dall'assemblea straordinaria all'uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina.

I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 30 - Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti, inoltre valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno adottato dal Consiglio Direttivo.